



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO

SERVIZIO V

Roma, vedi intestazione digitale.

All **Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica**

Direzione generale Valutazioni ambientali

Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

VA@pec.mite.gov.it

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. **34.43.01/fasc.14.95.1/2019**

Oggetto: **[ID_VIP: 8572] Comune di Gaeta, Località Lungomare Caboto (LT)**

Porto turistico "Base Nautica Flavio Gioia". Intervento di "Miglioramento/adequamento funzionale del Porto – Progetto di ampliamento, riqualificazione ambientale e adeguamento tecnologico del porto turistico".

Procedimento di proroga ai sensi dell'art.25, co.5 del D.Lgs.n.152/2006 della pronuncia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.n.152/2006 con Determinazione regionale n. G13804 del 10.11.2015

Proponente: Base Nautica Flavio Gioia S.p.A.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

e.p.c. al

Ministero della Cultura

Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro

udcm@pec.cultura.gov.it

Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di verifica

dell'impatto ambientale - VIA e VAS

ctva@pec.minambiente.it

Ministero della Cultura

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per

Per la Provincia di Frosinone e Latina

sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it

DG ABAP – Servizio II

DG ABAP – Servizio III

Alla

Regione Lazio

Direzione regionale ambiente

ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

Società Base Nautica Flavio Gioia S.p.A.

basenautica@pec.basenautica.it

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte del le pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali” convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 (in G.U. 14/08/2018, n. 188);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura";

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il "Ministero della transizione ecologica" assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del co. 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, e, con il comma 2, lett. c) del medesimo articolo, ha regolamentato il rapporto tra la procedura di verifica dell'interesse archeologico e la VIA, introducendo all'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 la seguente disposizione: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione dell'attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", confermando, di fatto, l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, sebbene nei limiti sopra indicati con riguardo al procedimento di VIA di competenza statale;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in particolare l'articolo 41, comma 4, e l'Allegato I-8;

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"), e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50/2016 a far data dal 01/07/2023, essa è attualmente prevista dall'**art. 41, co. 4**, del D.Lgs. n. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'**allegato I.8.**";

VISTA la Circolare n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologica, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici": aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)", in particolare il paragrafo 1. Ambito di applicazione.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001, è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs.n.152/2006;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n.5 del 21.04.2021 è stato approvato, il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (di seguito anche PTPR) e che, in seguito alla sottoscrizione dell'Accordo interistituzionale tra Regione e Ministero avvenuta il 27.05.2021, il Piano paesaggistico è stato pubblicato sul BUR n.56 del 10.06.2021 e da quella data risulta, pertanto, vigente ed efficace.

PRESO ATTO che il nuovo assetto normativo introdotto dal D.Lgs.n.104/2017 attribuisce allo Stato la competenza in materia di VIA per "Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse” (punto.11 dell’Allegato II – “Progetti di competenza statale” del D.Lgs.n.104/2017);

Premesso che con nota **prot.n. 84368 del 06.07.2022** la Direzione Generale valutazioni Ambientali (di seguito DGVA) del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (di seguito MASE) ha trasmesso alla Società Base Nautica Flavio Gioia (di seguito anche *Proponente*) la nota di perfezionamento atti, nella quale si evince quanto segue:

- in data **09.02.2022**, il Proponente ha presentato alla Regione Lazio istanza di proroga del provvedimento di compatibilità ambientale n. G13804 del 10.11.2015, la cui validità temporale era fissata in 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del Lazio, avvenuta in data 19.11.2015;
- con nota **prot.n.564909 del 08.06.2022** la Regione Lazio, in ragione della nuova attribuzione delle competenze in materia di porti introdotta dal D.Lgs.n.104/2017, che ha modificato la Parte II del D.Lgs.n.152/2006, sopra richiamata ha rappresentato al Proponente come *“l’opera ricada nelle tipologie di progetti di competenza statale”*.

CONSIDERATO che, con riferimento agli adempimenti in materia di compatibilità ambientale di cui al D.Lgs.n.152 del 03/04/2006, come modificato dal D.Lgs.n.104/2017 e all’intervento in oggetto, la Società Proponente in data **11.06.2022**, con nota assunta al protocollo del MASE con n. 73669/MITE del 13.06.2022, ha presentato istanza di proroga del provvedimento regionale n. G13804 del 10.11.2015;

PRESO ATTO che nella medesima nota n.84368/2022 la DGVA del MASE ha precisato che sebbene la scadenza naturale del provvedimento sia avvenuta in data 18.11.2020, *per effetto dello stato di emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19, la validità del provvedimento sarebbe stata prorogata fino al 30.06.2022 (Deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2021), ai sensi dell’art. 103, commi 1 e 2 del Decreto-Legge 18/2020 c.d. “Cura Italia” (come modificato e integrato dall’articolo 3-bis del Decreto-legge 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020).”*;

PRESO ATTO altresì, che nella suddetta nota, la DGVA al fine di potere dare esito favorevole con riferimento alla procedibilità della richiesta, forniva indicazioni alla Proponente per il perfezionamento atti della procedura a cui veniva comunque assegnato **[ID 8572]** chiedendo espressamente di fornire *“al Ministero della cultura idonea documentazione che contenga elementi utili per le determinazioni di competenza di detto Dicastero in merito alla richiesta di proroga di cui trattasi.”*;

PRESO ATTO che a riscontro della citata nota della DGVA il Proponente, con nota del **19.10.2022** trasmetteva la *“relazione datata 10 ottobre 2022 a firma dell’Arch. Luciano Esposito, attestante lo stato immutato rispetto all’epoca di rilascio del provvedimento in oggetto della richiesta di proroga”* precisando, altresì, che il suddetto provvedimento di compatibilità ambientale era corredato del parere dell’allora *“Direzione regionale per i beni architettonici e paesaggistici del Lazio [Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina Rieti e Viterbo] prot.n.18637 del 27.06.2014”*;

CONSIDERATO che, il MASE con nota **prot.n.154954 del 09.12.2022** precisava con riferimento al procedimento di cui trattasi che:

- Con provvedimento della Regione Lazio n. G13804 del 10.11.2015, è stata determinata la compatibilità ambientale del progetto indicato in oggetto.
- La validità temporale del provvedimento è fissata in 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, avvenuta in data 19.11.2015.
- La scadenza naturale del provvedimento è avvenuta in data 18.11.2020. Tuttavia, per effetto dello stato di emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19, la validità del provvedimento è stata prorogata fino al 30.06.2022 (Deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2021), ai sensi dell’art. 103, commi 1 e 2 del Decreto-Legge 18/2020 c.d. “Cura Italia” (come modificato e integrato dall’articolo 3-bis del Decreto-legge 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020).
- In data 09.02.2022, la società Base Nautica Flavio Gioia ha presentato alla Regione Lazio istanza di proroga del provvedimento di compatibilità ambientale n. G13804 del 10.11.2015.
- Come noto, con D.Lgs.n.104/2017, che ha modificato la Parte II del D.Lgs.n.152/2006, è stata attribuita allo Stato la competenza in materia di VIA per quanto concerne i progetti relativi a “porti con funzione turistica



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri”.

- In ragione della nuova normativa sopra richiamata, con nota n. 564909 dell'08.06.2022, assunta al prot. n. 71688/MITE dell'8/06/2022, la Regione Lazio ha rappresentato che *“l'opera ricada nelle tipologie di progetti di competenza statale. Pertanto, si comunica che il Proponente dovrà attivarsi presso la struttura competente”*;

TENUTO CONTO che nella medesima nota n.154954/2022 la DGVA chiedeva alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS (di anche seguito CTVA) *“di stabilire se, alla luce della documentazione fornita, vi siano le condizioni per la concessione della proroga richiesta”* e al Ministero della cultura di fornire *“il nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta”*. Informando, al contempo, che la documentazione fornita dal Proponente risultava pubblicata sul sito del MASE, sezione delle valutazioni ambientali all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9239/13549>, nella pagina dedicata alla procedura, come di seguito riportata:

Titolo	Sezione	Codice elaborato	Data	Scala	Dimensione	
00_2022_06_11_BNFG_richiesta_proroga_VIA-signed	Elaborati di Progetto	00-2022-06-11-BNFG-richiesta-proroga-VIA	24/10/2022	-	468 kB	
01_Determinazione_G13804_10nov2015	Elaborati di Progetto	DOC1	24/10/2022	-	274 kB	
02_Sentenza_TAR_562_2018	Elaborati di Progetto	DOC2	24/10/2022	-	138 kB	
03_Ordinanza_TAR_Accoglimento_05_07_19_n_480_2019	Elaborati di Progetto	DOC3	24/10/2022	-	129 kB	
04_Atto_Formale_2021_Notaio_Brugnoli	Elaborati di Progetto	DOC4	24/10/2022	-	527 kB	
05_2022_03_14_Verbale_consegna_atto_formale	Elaborati di Progetto	DOC5	24/10/2022	-	66 kB	
06_2022_02_09_BNFG_istanza_proroga-signed	Elaborati di Progetto	DOC6	24/10/2022	-	362 kB	
07_REGLAZIO_REGISTRO_UFFICIALE_2022_0564909	Elaborati di Progetto	DOC7	24/10/2022	-	122 kB	
08_Dichiarazione_stato_immutato_BNFG_firmata	Elaborati di Progetto	DOC8	24/10/2022	-	619 kB	
RELAZIONE_TECNICA_AMBIENTALE_BASE_NAUTICA_FLAVIO_GIOIA	Elaborati di Progetto	RELAZIONE-TECNICA-AMBIENTALE-BASE-NAUTIC	24/10/2022	-	2557 kB	

CONSIDERATO che con nota **prot.n.44441 del 15.12.2022** questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Servizio V (di seguito anche DGABAP – Servizio V) ha chiesto alla Soprintendenza competente per territorio e ai Servizi II e III di questa Direzione Generale di formulare le proprie valutazioni sulla scorta delle risultanze degli approfondimenti istruttori condotti sulla documentazione allegata all'istanza e di tutti gli atti e documenti già in possesso dei medesimi Uffici del MIC, relativi alle procedure autorizzative riguardanti l'ambito in questione, al fine di verificare se *“nello stato dei luoghi, o nella situazione vincolistica e nelle previsioni degli strumenti di pianificazione paesistica concernenti le aree interessate dagli interventi, siano intervenute modifiche tali da non consentire di ritenere confermate le valutazioni già effettuate nell'ambito della procedura di VIA regionale, ovvero se vi siano le condizioni per la concessione della proroga richiesta.”*.

CONSIDERATO che, la Direzione Generale valutazioni ambientali (di seguito anche DGVA) con nota prot.n.**18730 del 09.02.2023** richiedeva al Proponente, a riscontro del parere interlocutorio trasmesso dalla CTVA con nota **prot.n.387 del 20.01.2023**, la necessità di integrare la documentazione entro 45 giorni dalla data di ricevimento della stessa;

CONSIDERATO che con nota **prot.n.7714 del 01.03.2023** questa Direzione generale, formulava una richiesta di integrazioni documentali, sulla scorta della documentazione fornita dal Proponente, rilevato:

“(…) che non risultano ancora trasmessi a questo Ministero, né pubblicati sulla pagina web del MASE dedicata alla procedura “ID 8572”, i materiali documentali e gli atti relativi al precedente procedimento di VIA regionale conclusosi con la Determina regionale n. G13804/2015 della quale viene richiesta la proroga;

(…) questo Ufficio non ritiene possibile svolgere alcuna istruttoria in assenza della documentazione progettuale originale da confrontare con la determinazione regionale in oggetto e, conseguentemente, non possa formulare il giudizio di merito richiesto finalizzato a confermare le valutazioni già effettuate nell'ambito della procedura di VIA svolta presso la Regione Lazio, necessario per la concessione della proroga richiesta.



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

(...) Nel concordare con quanto richiesto in termini di approfondimenti e documentazione dalla Commissione tecnica VIA VAS nel parere n.387 del 20.01.2023 trasmesso con la citata nota n.18730/2023 da codesta DGVA, si evidenzia per quanto di competenza, che sarà altresì necessario che il Proponente fornisca:

1. la sovrapposizione, in scala adeguata, del progetto proposto sulle cartografie del Piano Paesaggistico approvato con DCR n.5/2021 (Tavv. A, B e C);
2. un quadro aggiornato della verifica di conformità delle previsioni del progetto in relazione all'attuale disciplina paesaggistica vigente, sulla scorta del confronto con quanto previsto ai capi II, III e IV delle norme del PTPR e, in particolare modo, con le Tab. B del capo II;
3. l'aggiornamento dei contenuti della relazione paesaggistica, conforme ai contenuti descritti nel DPCM 12.12.2005, con riferimento a quanto emergerà nei punti 1 e 2, nella quale si chiariscano con riferimento alla nuova disciplina di tutela eventuali differenze o particolari condizioni che dovranno essere verificate in relazione alla valutazione di compatibilità degli interventi, e valutati gli impatti sul paesaggio e sul patrimonio culturale interessato dall'intervento;
4. un report fotografico aggiornato dell'attuale condizione del porto turistico da confrontare con quello precedentemente fornito agli atti della procedura regionale e con i fotorender prodotti ai fini delle valutazioni del 2015, predisponendone eventualmente di nuovi e mirati qualora la condizione trasformativa proposta dovesse renderlo necessario;
5. un focus progettuale in scala adeguata, al fine di verificare l'attuale inserimento paesaggistico dell'opera nel contesto tutelato, con riferimento agli interventi di:
 - a. demolizione e ricostruzione;
 - b. mitigazione e ripristino;
 - c. relativi alle infrastrutture della mobilità: i parcheggi, il ponte, la viabilità e le aree di sosta;
6. uno o più elaborati che esplicitino il rapporto di interscambio e funzionale del progetto assentito con il patrimonio tutelato (ai sensi della parte II e III del D.Lgs.n.42/2004) presente nell'area di intervento e in quella contermina, in particolare si chiede di approfondire la previsione di progetto con riferimento alla c.d. "ambito dei platani storici";
7. con riferimento agli aspetti archeologici, stante la totale assenza di riferimenti e prescrizioni mirate nella determinazione regionale, si chiede di fornire gli elaborati già prodotti volti a definire il rischio archeologico dell'area.";

PRESO ATTO che, il Proponente in data **24.03.2023** trasmetteva la documentazione integrativa elaborata a riscontro delle richieste formulata dalla DGVA del MASE con la citata nota n.18730/2023 relativa al parere CTVA n.387/2023, e da questa DG ABAP con nota n.7714/2023:

PRESO ATTO che, il Proponente in data **17.05.2023**, facendo seguito al precedente invio documentale trasmetteva il parere favorevole alla proroga espresso dalla regione Lazio – Ente Parco Regionale Riviera d'Ulisse (ente gestore della ZSC "Costa rocciosa tra Sperlonga e Gaeta – cod. IT 6040022), rilasciato con nota prot.n.825 del 16.05.2023, poiché, in considerazione della documentazione tecnica disponibile e delle informazioni fornite nello Studio Preliminare Ambientale, dal quale si evince che l'ubicazione e la tipologia dell'intervento appaiono non determinare impatti diretti e/o indiretti sugli habitat e sulle specie tutelate in particolare nella Zona Speciale di Conservazione cod. IT 6040022 denominata "Costa rocciosa tra Sperlonga e Gaeta.";

TENUTO CONTO che questo Ufficio, avendo verificato che la documentazione integrativa elencata nella citata nota del 24.03.2023 che avrebbe dovuto essere allegata alla medesima, non risultava essere stata trasmessa ha contattato direttamente il Proponente per chiedere un nuovo invio; pertanto, la documentazione risulta stata trasmessa in data **31.05.2023** su supporto fisico;

CONSIDERATO che, questa DGABAP – Servizio V con nota **prot.n.19878 del 01.06.2023**, al fine di velocizzare il procedimento, ha anticipato alla Soprintendenza competente e al Servizio II e III della DG ABAP la documentazione integrativa, richiedendo agli Uffici di trasmettere le valutazioni conclusive di competenza per consentire la formulazione del parere finale nell'ambito del procedimento di cui trattasi;

TENUTO CONTO che con nota **prot.n.97380 del 14.06.2023** la DGVA del MASE inoltrava al Proponente una richiesta di perfezionamento atti, comunicando che "la documentazione fornita non risulta elaborata secondo le "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.". In particolare, una parte dei file presenti sul supporto informatico risulta in formato "p7m", o in formato "jpg", oppure compressa in archivi "rar". Ciò non rende possibile la pubblicazione della documentazione sul portale delle Valutazioni ambientali, anche ai fini istruttori dei soggetti coinvolti nel procedimento.";

PRESO ATTO che la Soprintendenza competente, con nota **prot.n.8071 del 28.06.2023**, trasmetteva il proprio parere di competenza, di esito favorevole nel rispetto di alcune prescrizioni;

CONSIDERATO che il Proponente, in data **29.06.2023**, trasmetteva, a riscontro di quanto richiesto con nota n.97380/2023 del MASE, la documentazione integrativa, che risulta acquisita in data 06.07.2023 e successivamente pubblicata nella sezione "integrazioni" nella pagina dedicata alla procedura in data 12.07.2023;

TENUTO CONTO che, la DGVA del MASE con nota **prot.n.118858 del 20.07.2023** richiedeva alla CTVA e al Ministero della Cultura "di valutare se la documentazione integrativa da ultimo fornita [dalla Società proponente] consenta di superare le criticità rilevate nei rispettivi pareri, e se pertanto vi siano le condizioni per la concessione della proroga richiesta";

CONSIDERATO che il Proponente descrive il progetto come di seguito riportato:

"La Base Nautica Flavio Gioia è un porto turistico sito in Gaeta (LT), operante da oltre 50 anni. Il presente progetto prevede la riqualificazione e l'ampliamento. Infatti, esso prevede un aumento complessivo del numero dei posti barca, sia in termini di incremento della flotta complessiva ospitabile (+46%, per un totale di 269 posti barca) che in termini di capacità di ormeggio di imbarcazioni di maggiori dimensioni (superiori a 12 m e fino a un massimo di 60 m), ed un adeguamento generale dell'intera attrezzatura portuale attraverso i seguenti interventi:

- opere a mare, che comprendono l'attuale darsena turistica per imbarcazioni da diporto, i moli di nuova realizzazione, e una darsena cantieri – più piccola di quella esistente – per le attività di riparazione e rimessaggio;
- opere a terra, che prevedono la demolizione o il recupero degli edifici esistenti a fronte della realizzazione di nuove strutture destinate ad ospitare attrezzature al servizio della nautica;
- aree verdi a servizio del porto, che si configurerà quasi come un parco;
- infrastrutture, tra le quali una nuova viabilità interna alla base, nuovi parcheggi ed un ponte per la riunificazione aziendale, teso a collegare le due parti del porto attualmente separate dalla darsena "Montesecco";
- impianti a rete e non (elettrici, meccanici, idrici, fognari, antincendio, ecc.), a servizio sia delle opere a terra che delle opere a mare.

L'alta qualità delle opere previste a servizio del porto e la stretta connessione col centro cittadino mirano all'attivazione di un circuito virtuoso di sviluppo turistico nell'intera area gaetana per tutto l'arco dell'anno.




Fig. 1 situazione attuale (a sinistra); fotorender con inserimento del progetto assentito con la Det.reg.n. G13804/2015 (a destra)

TENUTO CONTO che nell'istruttoria tecnico-amministrativa allegata alla determinazione regionale



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

n.G13804/2015, si precisava che: “Per quanto riguarda la dotazione di attrezzature a servizio della Base Nautica Flavio Gioia, il progetto prevede:

- il recupero di edifici già esistenti all'interno del porto da adibire a vecchi o nuovi usi a servizio del porto;
- la demolizione e ricostruzione di nuovi edifici da adibire ad attrezzature al servizio della nautica;
- la dotazione di servizi quali yachting club, provveditoria nautica, spaccio alimentare, ristorante, scuola vela,
- la dotazione di un servizio di guardiania;
- la dotazione di banchine e moli con tutti i servizi necessari ad un confortevole stazionamento delle imbarcazioni ospitate (erogazione di elettricità e di acqua potabile, smaltimento rifiuti, ecc.);
- l'organizzazione di un nuovo servizio di erogazione carburanti per le imbarcazioni in transito;
- la dotazione di nuovi depositi a servizio dell'area cantieri e della clientela;
- la realizzazione di un'isola ecologica per la differenziazione dei rifiuti;
- la riorganizzazione dell'area rimessaggio e cantieristica;
- la dotazione di nuovi servizi igienici a servizio delle banchine e del personale;
- la dotazione di ampi spazi di parcheggio;
- la dotazione di ampie aree a verde;
- una nuova torre di controllo e un nuovo faro;
- la dotazione di impianti indispensabili per la fruizione del porto: rete idrica con impianto antincendio; impianto di irrigazione delle aree verdi; rete di distribuzione dell'energia elettrica e illuminazione; rete di fognatura; impianti di raccolta dei rifiuti solidi e degli olii esausti; impianti di trattamento acque di lavaggio; impianto di aspirazione polveri sottili, fumi e solventi; impianti di comunicazione, segnalazione.




Fig. 2 Planimetria dello stato attuale (a destra nel riquadro e in viola sotto la figura grande) con sovrapposizione del progetto

(...)

Opere a mare

Le opere previste sono improntate alla estensione dell'attuale porto, (...) sia in termini di incremento della flotta complessiva ospitabile (+46%, per un totale di 269 posti barca) sia in termini di capacità di ormeggio di imbarcazioni di maggiori dimensioni (superiori a 12 m e fino a un massimo di 60 m).



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

L'attuale porto consta di una diga di sopraflutto, parallela alla costa, lunga circa 200 m, collegata alla terraferma attraverso un molo di lunghezza pari a circa 100 m, e di un pontile fisso, lungo la linea di costa, di circa 130 m. La struttura ospita 184 posti barca, di cui 166 stanziali e 18 di transito, con 10 ormeggi per imbarcazioni fino a 40 m. Alle aree portuali propriamente dette si aggiunge la darsena cantieri dotata di banchina di accosto ed ormeggio, scalo di alaggio e varo, piazzali asserviti a strutture di terra adibite a cantiere nautico. Dalla banchina situata in corrispondenza della darsena cantieri ha origine anche un pontile galleggiante in grado di consentire l'ormeggio alle imbarcazioni di piccole dimensioni. Il progetto prevede la realizzazione di circa 3.516 mq di banchine e moli sullo specchio acqueo assentito in concessione con l'atto formale suppletivo del 25/10/2011. Le principali opere foranee previste in progetto possono essere sintetizzate come segue:

- ampliamento della banchina esistente (attuale molo di sopraflutto);
- realizzazione di una nuova banchina di sopraflutto, a largo di quella esistente e ad essa radicata;
- realizzazione di una banchina di collegamento tra la nuova banchina e quella ampliata.

Opere a terra

Le opere a terra riguardano prevalentemente la riorganizzazione delle strutture esistenti, attraverso una riconfigurazione plano-volumetrica tesa tanto alla riqualificazione ambientale quanto all'ammodernamento tecnologico di tutto l'ambito di pertinenza della Base Nautica Flavio Gioia. Il progetto prenderà corpo sia mediante il recupero delle strutture esistenti che mediante edifici di nuova realizzazione. Tutti gli edifici ospiteranno prevalentemente attività improntate al servizio per la nautica: Guardiania, Yachting Club, Provveditoria Nautica, Servizi igienici, docce e spogliatoi per il personale, Servizi igienici, docce e spogliatoi a servizio delle banchine, Depositi a servizio delle banchine, Locale Ristoro a servizio delle banchine, Scuola di Vela, Torre di Controllo, Ufficio di Banchina, Faro, Ponte pedonale, Laboratori di cantiere, Ufficio di cantiere, Depositi di cantiere, Cabina Distributore Bunkeraggio, Cabina Distributore Carburante, Cabina Elettrica, Gruppo Elettrogeno, Isola Ecologica – Area, Stoccaggio temporaneo rifiuti solidi urbani, Aree verdi.

Infrastrutture

In particolare è stato considerato fondamentale garantire una sicura circolazione dei pedoni, questo è stato reso possibile grazie alla realizzazione di marciapiedi ed aree di esclusivo uso pedonale. In ogni caso, la viabilità di progetto, a doppia carreggiata per quasi tutto il comparto, consentirà anche a mezzi pesanti (mezzi di cantiere, di trasporto imbarcazioni e di emergenza) l'agevole movimentazione all'interno del porto attraverso idonei spazi di transito e di manovra.

Il nuovo ponte

Attualmente, il porto turistico risulta diviso in due parti, fisicamente separate dal canale d'entrata alla darsena "Montesecco" che conduce all'omonimo porticciolo destinato alle imbarcazioni dei pescatori; (...)

Tale condizione, oltre a non consentire una razionale gestione dell'attività produttiva, rappresenta un vero e proprio limite logistico per la direzione aziendale. Il presente progetto prevede la riunificazione fisica e funzionale del porto attraverso la realizzazione di un nuovo ponte pedonale di collegamento.

Tale ponte, caratterizzato da un'architettura leggera e poco impattante, è stato concepito in maniera da non rappresentare in nessun modo un ostacolo, né al passaggio dei natanti ormeggiati all'interno della darsena dei pescatori, né alla visuale panoramica che si può godere dal Lungomare Caboto.



Fig. 3 fotorender con inserimento del nuovo ponte di progetto, assentito con la Det.reg.n. G13804/2015

(...) Opere di mitigazione e compensazione



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Gli interventi in progetto prevedono un forte potenziamento della vegetazione presente all'interno dell'attrezzatura diportistica, che non sarà più costituita da sporadiche alberature o semplici filari di alberi, ma da vere e proprie aree verdi: il porto sarà dotato di ben 4.500 mq di aree a verde, che configureranno il porto quasi come un porto-parco piuttosto che come un semplice punto di ormeggio servito. Il verde sarà distribuito in ampie zone, prive di recinzione e dunque pienamente fruibili, dislocate per tutto il compendio, con particolare attenzione alle zone poste a ridosso dei posti barca e degli edifici costituiti. Esso sarà composto sia da aree a prato che da aree piantumate con fiori e arbusti, oltre che da viali e zone alberate (in particolare lungo il perimetro di confine, lungo i viali di accesso e nei parcheggi al fine di costituire una barriera al caos esterno e una gradevole ombreggiatura). Si andrà a costituire così un vero e proprio "polmone verde" che assolverà a molteplici funzioni;




Fig. 4 sezioni con la situazione attuale (in alto); e con inserimento del progetto assentito con la Det.reg.n. G13804/2015 (in basso)

Dotazione di parcheggi



Per sopperire alla cronica carenza di parcheggi che investe Gaeta nel periodo estivo, incrementando ulteriormente il problema del traffico cittadino, il progetto ha previsto poi la realizzazione di un'ulteriore area di 693 mq adibita a parcheggio da cedere al Comune di Gaeta, e dunque a vantaggio della cittadinanza (vedi opere di compensazione).

Salvaguardia delle visuali



L'attuale soluzione progettuale riduce notevolmente l'impatto visivo delle opere a mare (moli e banchine) rispetto alle proposte progettuali avanzate in precedenza, in quanto esse sono state concepite in modo da non superare il limite visivo rappresentato dal molo di Sant'Antonio e dalle barriere di sicurezza a protezione delle navi della NATO (salsicciotti), ma di rimanere sempre all'interno del "cono d'ombra" rappresentato dal molo militare. Inoltre, le opere a terra sono state progettate in modo da non frapporti alle principali direttrici panoramiche e da non invadere i coni ottici dei più bei punti di vista. *Accorgimenti in fase di cantiere* In fase di realizzazione delle opere previste in progetto, l'area di cantiere relativa alle opere a terra sarà opportunamente schermata verso l'esterno al fine di ridurre il fastidio arrecato alla cittadinanza dalla presenza del cantiere (diffusione di rumore, polveri, gas di scarico prodotti da macchinari e mezzi). Per ridurre l'impatto visivo del cantiere, è previsto inoltre che le infrastrutture di cantiere e lo stoccaggio dei materiali siano posizionati in aree di minore accessibilità visiva. (...)

(...) Anche per la realizzazione delle nuove opere previste in progetto è stata concordata con il Comune di Gaeta la realizzazione di opere di urbanizzazione a cura e carico della "Base Nautica Flavio Gioia S.p.A.", con successiva cessione all'Amministrazione Comunale.

Pertanto, a fronte dell'ampliamento rappresentato dalle nuove banchine, un'ampia area (997 mq) al confine sudoccidentale della Base Nautica, nei pressi dell'ingresso 1, sarà destinata a spazi pubblici; per la precisione, 2/3 (697 mq) saranno adibiti a parcheggi e 1/3 (300 mq) a verde pubblico attrezzato. Le opere sopra descritte, essendo state realizzate a vantaggio della collettività, per quanto a scomputo degli oneri di urbanizzazione, si configurano a tutti gli effetti quali opere di compensazione a fronte dell'ampliamento della Base Nautica.



Stato di fatto



Stato di progetto

Fig.5 planimetrie e sezioni allo stato attuale e del progetto assentito con la Det.reg.n. G13804/2015

CONSIDERATO che nel citato parere n.8071/2023 la SABAP FR-LT comunica con riferimento al quadro vincolistico, quanto di seguito:

“L’area interessata dal progetto risulta vincolata per l’intera estensione da bene paesaggistico ai sensi dell’art.134 co. 1 lett. a) e art. 136 co.1 lett. c) e d), “beni paesaggistici sottoposti a vincolo tramite dichiarazione di notevole interesse pubblico”, del D.lgs. n. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.

In particolare, l’area oggetto di intervento risulta tutelata attraverso due decreti ministeriali: DM del 17/5/1956 – zona costiera sita nei comuni di Sperlonga, Gaeta e Formia e DM del 22/5/1985 – integrazione vincolo



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Terracina. 1.2.b”

(...) L’area risulta interessata dai seguenti Beni paesaggistici di cui alla Parte terza del D. Lgs 42/2004, ai sensi dell’art. 134, c.1 lett. b) e dell’articolo 142 c.1, lett. a): “territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare”.

(...) La Base Nautica Flavio Gioia (...) si trova a poco più di 50 metri dalle cd. “Cisterne romane” (Lungomare Caboto, n. 620), tutelate ope legis ai sensi dell’art. 10 comma 1 e relative a una villa marittima di età imperiale con una peschiera oggi interrata sul fronte presso la porta di Carlo V. L’area dell’intervento doveva dunque trovarsi in mare rispetto alla linea litoranea antica.

Tali resti sono sottoposti a vincolo paesistico di interesse archeologico con il bene puntuale tp059_3109 (Tav. PTPR B41_415): l’area di intervento non ricade nella conseguente area di rispetto”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.8, co.8 del PTPR approvato con DCR.n.5 del 21.04/2021, pubblicata sul BURL n. 56 - S.O. n. 2 del 10/06/2021, le opere oggetto d’intervento, ricadendo in area sottoposta a tutela con vincolo dichiarativo (art. 136 del Codice) sono assoggettate alla disciplina di tutela del Capo II del PTPR, ed in particolare alle norme dei “Paesaggi” in cui risulta classificata l’area d’intervento nella Tav. A del PTPR, come di seguito precisato dalla stessa SABAP FR-LT:

- “Paesaggio degli insediamenti urbani”, (art. 28 delle norme del PTPR),
- “Paesaggio dei centri e nuclei storici” (art. 30 delle norme del PTPR),
- “Reti, infrastrutture e servizi”, (art. 33 delle norme del PTPR),
- “Aree di visuale” (art.50 delle norme del PTPR).

Inoltre, con riferimento alla disciplina dei Beni paesaggistici (art.142 e 143 del Codice) individuati nella Tav.B del PTPR, sono da ritenersi cogenti:

- “Protezione delle fasce costiere e marittime” art. 142. Co.1, lett.a) (art.34 delle norme del PTPR),
- “Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto” art.143, co.1, lett. d) (cs_530), (art.44 delle norme del PTPR);
- “Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto” bene puntuale denominato “Cisterne romane” art.143, co.1, lett. d) (tp059_3109), (art.46 delle norme del PTPR);

TENUTO CONTO che la SABAP ha precisato con riferimento a ciascuna norma di tutela le proprie valutazioni, di seguito riportate:

- Una piccola parte ricade in area “Paesaggio degli insediamenti urbani”, (art. 28). Le Norme di piano, al punto 7.4 relativamente a “grandi infrastrutture a servizio della mobilità - porti e aeroporti” consentono la conservazione ed adeguamento funzionale delle infrastrutture esistenti e delle relative attrezzature di servizio (...);
- La maggior consistenza dell’intervento ricade in area “Reti, infrastrutture e servizi”, (art. 33). al punto 7.4 della Tav.B, interventi relativi a “grandi infrastrutture a servizio della mobilità - porti e aeroporti”, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle infrastrutture esistenti nel rispetto del contesto urbano e rurale: sono consentiti nelle aree individuate negli strumenti urbanistici;
- Una piccola porzione periferica (angolo sud – orientale) dell’area interessata, molto marginale, ricade nella fascia di rispetto di 150 del “paesaggio dei centri e nuclei storici” (art. 30). (...) Nella fascia di rispetto di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui all’art. 44 commi 14, 15 e 16 delle norme: “le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione del PTPR adottato sul BUR sono attuabili alle seguenti condizioni: a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di trenta metri a partire dal perimetro dell’insediamento urbano perimetrato (...); b) rispetto della disciplina di altri eventuali beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del Codice”, (co.14).
- Protezione delle fasce costiere marittime, (art. 34) Nella fascia di rispetto di cui al co. 1, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, sono consentite, nei limiti di edificabilità territoriale di 0,001 mc/mq, esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi e a modeste strutture sanitarie e/o di soccorso nonché ai servizi strettamente indispensabili per la fruizione delle medesime. Tali manufatti devono comunque salvaguardare le preesistenze naturalistiche e prevedere interventi di sistemazione paesaggistica, (co.3). Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del Codice, sono consentite deroghe (...), per le attrezzature portuali (...) opere tutte la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori costieri”, (co.6).



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- *Salvaguardia delle visuali, (art. 50) “La salvaguardia delle visuali è riferita a quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico (...). La salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata in sede di autorizzazione paesaggistica, attraverso prescrizioni specifiche inerenti alla localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite, la messa a dimore di essenze vegetali, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida allegate alle norme del PTPR”, (co.5).*

PRECISATO, tuttavia, che con riferimento all’art.33 delle norme del PTPR, il co.8, indica che le disposizioni “di cui al presente articolo non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate e perimetrare dal PTPR e corrispondenti al “Paesaggio degli insediamenti urbani” e al paesaggio delle “Reti, infrastrutture e servizi”, fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica, e l’attivazione delle procedure di cui all’art.61 delle norme del PTPR, nel caso fossero presenti “*nuclei edilizi abusivi suscettibili di perimetrazione ai sensi della l.r. 28/1980.*”;

CONSIDERATO, altresì, che con riguardo alla porzione di opere che ricade all’interno delle fasce di rispetto del “*paesaggio dei centri e nuclei storici*” (cs_530) e dei “*Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici*” (tp059_3109), sarà necessario verificare la conformità alle prescrizioni specifiche ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;




Fig. 6 sovrapposizione del progetto sulla Tav.B del PTPR (a sinistra); fotorender con inserimento del progetto su ortofoto, con indicazione delle fasce di rispetto dei due beni tutelati ai sensi dell’art.143 del Codice (a destra)

TENUTO CONTO, altresì, che con riferimento allo strumento di pianificazione territoriale vigente, la SABAP comunica che Il Comune di Gaeta è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.R. Lazio n.1498 del 10.10.1973, che classifica l’area di intervento come “*attrezzature nautiche*”, normate dall’art. 37 NTA. Il centro abitato, subito a ridosso dell’attrezzatura diportistica, è classificato parte come zona “*A*” (conservazione e risanamento) e parte come zona “*B*” (completamento).

TENUTO CONTO che in relazione alla verifica degli strumenti pianificatori vigenti e della relativa disciplina in relazione a quelli vigenti alla data di espressione della determinazione regionale di compatibilità ambientale, oggetto di proroga, la competente SABAP FR-LT ha dichiarato che: “*elencati e dettagliati ambiti di paesaggio e vincoli presenti (...) si può di certo asserire che nulla è cambiato relativamente al dettame in materia del PTPR approvato di cui alla DCR 5/2021, se si esclude la diversa numerazione degli artt. relativi a vincoli e ambiti, nulla relativamente al contenuto degli stessi. La variante sostanziale è la decadenza del PTP sub ambito 14, vigente nel*



2015, ma questo non modifica in alcuna misura le valutazioni al tempo rilasciate dalla preposta Soprintendenza con nota prot. 18637 del 27.06.2014.

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione degli impatti la SABAP ha indicato che:

Il progetto prevede un aumento complessivo del numero di posti barca sia in termini di incremento della flotta complessiva ospitabile che in termini di capacità di ormeggio di imbarcazioni di maggiori dimensioni e un adeguamento generale dell'intera attrezzatura portuale, con interventi che comprendono opere a mare (che interessano l'attuale darsena turistica per imbarcazioni da diporto, i moli di nuova realizzazione e una nuova darsena cantieri più piccola di quella esistente), opere a terra (demolizione o recupero edifici esistenti a fronte della realizzazione di nuovi manufatti destinati ad ospitare attrezzature al servizio della nautica), aree verdi (al servizio del porto tali da configurare quasi un parco e che fungeranno da opere di mitigazione), infrastrutture (una nuova viabilità interna, nuovi parcheggi e un ponte volto alla riunificazione aziendale, teso a collegare le due parti del porto attualmente divise dalla darsena "Montesecco"), impianti a rete e non (elettrici, meccanici, idrici, fognari, antincendio ecc. ecc. al servizio sia delle opere a terra che a mare.). Tutti gli interventi in progetto sono in conformità a quanto i vincoli paesaggistici e gli ambiti di paesaggio sopra esplicitati, prescrivono al fine di tutelare il paesaggio di riferimento e raggiungere gli obiettivi che una giusta azione di tutela mira a conseguire.";

CONSIDERATO che nel sopra citato parere n.8071/2023 la SABAP ha ritenuto sia per gli **aspetti della tutela monumentale che per quella paesaggistica "di esprimere parere favorevole alla richiesta di proroga del provvedimento di VIA Regionale n. G13804 del 10.11.2015 nel rispetto di tutte le prescrizioni nella stessa indicate"**, di cui si riportano di seguito alcuni stralci:

(...) Conclusioni

In particolare si vogliono evidenziare i seguenti punti.

- 1) Il progetto ha prestato particolare attenzione alla salvaguardia delle visuali verso il mare e dal mare, ottimizzando l'impatto visivo delle opere in progetto ed evitando la preclusione alle visuali panoramiche a tutt'oggi godibili.*
- 2) Il progetto, rispettoso del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale, ne consente una maggiore e migliore fruizione, consentendo ad un più ampio spettro di turisti di visitare e godere dell'amenità dei luoghi e dell'importanza dei monumenti. (...)*

(...) Preso atto dei pareri acquisiti nel corso dell'istruttoria:

- parere della Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, Area Difesa del Suolo e Bonifiche, trasmesso con nota prot.n.155840 del 20/03/2015;*
- parere della Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Provv. FR-LT), trasmesso con nota prot.n.597927 del 31/10/2014;*

(...) *Considerata la nota prot.n.45851 del 13/10/2014 con la quale il Comune di Gaeta ha trasmesso copia del verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 16/09/2014.*

Preso atto dei pareri rilasciati in Conferenza dei Servizi: (...)

- parere positivo prot.n. 18637 del 27/06/2014 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

(...) si esprime giudizio di compatibilità ambientale positivo alle seguenti condizioni:

1. Il progetto sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati presentati, elencati nelle premesse e nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei seguenti pareri:

- parere della Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, Area Difesa del Suolo e Bonifiche, trasmesso con nota prot.n.155840 del 20/03/2015;*
- parere della Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Provv. FR-LT), trasmesso con nota prot.n.597927 del 31/10/2014.*

(...)

11. Per quanto attiene la realizzazione dei parcheggi, dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico dovranno essere realizzate opere di arredo urbano con piantumazioni di specie autoctone per una superficie totale almeno pari al 30% della superficie*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

complessiva degli stalli, detta indicazione è ovviamente riferibile alle sole aree di parcheggio a raso;

- b) dovranno essere adottate pavimentazioni impermeabili oppure in alternativa la parte sottostante la pavimentazione superficiale di progetto, se prevista di tipo permeabile, dovrà essere impermeabilizzata;
(...)

12. Gli individui arborei ed arbustivi impiegabili nelle aree marginali (viabilità) o confinate in spazi ben definiti (aiuole – parcheggi) devono essere: a. di specie autoctone, o comunque familiari con il tessuto vegetazionale circostante, munite di certificazione sanitaria e di provenienza; b. di specie che a maturità non abbiano un apparato radicale superficiale; c. per quelle finalizzate a costituire la parte alta della barriera o delle formazioni arboree, devono mettersi a dimora individui il cui punto basso di inserzione della chioma sia almeno a 3 metri dal colletto; d. di specie idonee alla natura del suolo, al contesto territoriale, alla matrice ambientale dell'area ed alle caratteristiche meteorologiche. Particolare attenzione deve essere dedicata alla selezione di specie che richiedono consumi idrici sostenibili con le caratteristiche dell'area.

13. Particolare attenzione dovrà essere posta al cosiddetto ambito dei platani storici, come riportato nello S.I.A., ricorrendo al taglio delle essenze arboree esistenti o al loro espianto, solo dove necessario o comunque assicurarne il loro ricollocamento.

CONSIDERATO, altresì, che la SABAP FR-LT, nel sopra citato parere n.8071/2023, per gli aspetti della **tutela archeologica** ha precisato che visto che “gli interventi in progetto prevedono un aumento complessivo delle opere a mare e a terra con infrastrutture e impianti a rete che richiederanno escavazioni e movimenti terra, (...)

in base all'art. 41 c. 4 e allegato I.8 del D.Lgs.n.36/2023 (ex art. 25 D.Lgs. 50/2016) e in base alle modificazioni dell'art.19 c.2 del D.L. 13/2023 con l'introduzione del art. 25 c. 2-sexies al D.Lgs. 152/2006, relativo al procedimento di archeologia preventiva, come già chiarito dalla circolare n. 24 del MIC_DG-ABAP del 15/05/2023, (...) “tutti i progetti soggetti a VIA, anche se proposti da soggetti privati, sono da considerarsi sottoposti anche alla procedura di VPIA”.

(...) in mancanza della relazione archeologica preliminare, si fornisce **parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che:**

- gli interventi a terra che richiedano escavazioni, anche minime, siano eseguiti in assistenza archeologica, sotto la direzione scientifica della Scrivente, da personale specializzato nella figura del/dei collaboratore/i archeologo/i incaricato dal Committente, il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione di questa Soprintendenza per le vie brevi (gianluca.melandri@cultura.gov.it). Questo Ufficio si riserva, qualora lo ritenesse opportuno e/o in presenza di elementi archeologici, di chiedere ulteriori accertamenti e approfondimenti di scavo. L'incaricato/i dovrà redigere un dossier archeologico che dovrà essere consegnato a questa Soprintendenza al termine dei lavori per il completamento dell'iter procedurale;
- gli interventi a mare vengano preceduti da ricognizioni subacquee preventive nei punti di realizzazione delle nuove darsene, affidate a archeologi/ditta di archeologi subacquei in possesso di comprovati requisiti tecnico-scientifici. Nel caso in cui le ricognizioni dovessero avere esito positivo, si procederà ad effettuare tutte le operazioni atte a tutelare i rinvenimenti archeologici e a verificarne il contesto stratigrafico. Il quadro tecnico-economico dovrà pertanto essere aggiornato secondo queste previsioni, come richiesto dal D.Lgs.36/2023 in tema di "verifica preventiva dell'interesse archeologico". Si rimane a disposizione per chiarimenti e/o precisazioni”;

PRESO ATTO che non ci sono nella Determinazione di compatibilità ambientale n.G13804/2015, né nell'istruttoria tecnico-amministrativa a questa allegata, condizioni o indicazioni relativi agli aspetti archeologici;

CONSIDERATO, altresì, che le condizioni indicate dalla SABAP nel citato parere n.8071/2023 al fine di garantire la tutela archeologica con riferimento alla realizzazione degli interventi a mare, confermano quanto già richiesto nel **parere prot.n.3812 del 08.04.2015** della Soprintendenza archeologia del Lazio e dell'Etruria meridionale, allegato dal Proponente alla documentazione, in cui l'Ufficio ministeriale precisava che: “nel contempo, si rileva che parte cospicua degli ampliamenti è relativa al potenziamento del molo esterno sovrapponendosi a possibili preesistenze nel fondale marino; pertanto, si chiede di produrre una documentazione fotografica dei fondali preliminare ai lavori e l'assistenza durante le fasi principali di ampliamento da parte di un professionista archeologo sommozzatore (...). Ulteriori indicazioni sulle modalità di controllo potranno essere fornite dalla scrivente alla presentazione del progetto esecutivo.”;

CONSIDERATO che il presente parere non ha potuto tenere conto del parere conclusivo della CTVA del MASE, la



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

cui contemporanea elaborazione non ha permesso di garantire l'auspicato livello di armonizzazione, ai fini dell'espressione di concerto da parte dei due Ministeri;

VISTA ed ESAMINATA la documentazione progettuale presentata dal Proponente, come integrata a seguito delle richieste di integrazioni documentali dei Ministeri concertanti ad eccezione dei pareri delle due competenti Direzioni regionali citati e richiamati nell'istruttoria tecnico-amministrativa parte integrante della Determina regionale n.**G13804 del 10.11.2015**, oggetto del procedimento di proroga in argomento, che non sono stati trasmessi dal Proponente, perché non risultano allegati alla relazione tecnico-istruttoria della regione;

VISTI ed ESAMINATI tutti i pareri rilasciati da questo Ministero in seno al procedimento di VIA regionale che ha condotto alla valutazione di compatibilità ambientale di cui alla Det. Reg. n.**G13804 del 10.11.2015**, oggetto di proroga;

TENUTO CONTO di tutti i pareri espressi da questo Ministero nel corso dell'iter approvativo che ha condotto alla determinazione regionale in argomento ed in particolare delle valutazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Frosinone e Latina **prot.n.8071 del 28.06.2023**, competente per territorio, condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II di questa Direzione Generale ABAP;

PRECISATO che il presente parere non sostituisce in alcun modo le valutazioni di questo Ministero con riferimento al rilascio delle autorizzazioni relative alla Parte II e III del Codice, che dovranno, pertanto, essere richieste dal Proponente secondo quanto previsto dalla legge;

tutto ciò VISTO, CONSIDERATO, RITENUTO E VALUTATO, per quanto di competenza,

questa DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO,


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'istanza di proroga dei termini di validità della pronuncia di Compatibilità ambientale emessa dalla Regione Lazio con Determina regionale n.G13804 del 10.11.2015 presentata dalla Società "Base nautica Flavio Gioia" S.p.A. con nota del 11.06.2022, relativa al "**Miglioramento/adequamento funzionale del Porto – Progetto di ampliamento, riqualificazione ambientale e adeguamento tecnologico del porto turistico**" identificata con [ID_VIP:8572], **nel rispetto delle prescrizioni indicate nella suddetta Determinazione regionale e di quelle archeologiche indicate nel parere dell'allora competente Soprintendenza Archeologica prot.n.3812 del 08.04.2015, confermate nel presente parere e di seguito riportate:**

1. gli interventi a terra che richiedano escavazioni, anche minime, siano eseguiti in assistenza archeologica, sotto la direzione scientifica della Scrivente, da personale specializzato nella figura del/dei collaboratore/i archeologo/i incaricato dal Committente, il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione di questa Soprintendenza per le vie brevi (gianluca.melandri@cultura.gov.it). Questo Ufficio si riserva, qualora lo ritenesse opportuno e/o in presenza di elementi archeologici, di chiedere ulteriori accertamenti e approfondimenti di scavo. L'incaricato/i dovrà redigere un dossier archeologico che dovrà essere consegnato a questa Soprintendenza al termine dei lavori per il completamento dell'iter procedurale;
2. gli interventi a mare vengano preceduti da ricognizioni subacquee preventive nei punti di realizzazione delle nuove darsene, affidate a archeologi/ditta di archeologi subacquei in possesso di comprovati requisiti tecnico-scientifici. Nel caso in cui le ricognizioni dovessero avere esito positivo, si procederà ad effettuare tutte le operazioni atte a tutelare i rinvenimenti archeologici e a verificarne il contesto stratigrafico. Il quadro tecnico-economico dovrà pertanto essere aggiornato secondo queste previsioni, come richiesto dal D.Lgs.36/2023 in tema di "verifica preventiva dell'interesse archeologico". Si rimane a disposizione per chiarimenti e/o precisazioni".

La responsabile della U.O.T.T. n. 12

Arch. Cons. Manuela Maria PRATICÒ



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Rocco R. TRAMUTOLA

II DIRETTORE GENERALE

Dott. Luigi LA ROCCA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it